

# **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

**(ART.113 D.LGS.N.50/2016)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 60 IN DATA 15-02-2018  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 158 IN DATA 20-06-2019**

# INDICE

- Art.1 – Oggetto del regolamento e principi generali
- Art.2 – Definizioni
- Art.3 – Costruzione e gestione del Fondo
- Art.4 – Gruppo di Lavoro
- Art.5 – Atto di incarico
- Art.6 – Calcolo del Fondo
- Art.7 – Calcolo del Fondo per l’Innovazione
- Art.8 – Fondo spettante alla Stazione Unica Appaltante (SUA)
- Art.9 – Calcolo del FFT e ripartizione tra i singoli interventi
- Art.10 – Ripartizione del Fondo del singolo intervento tra le varie attività
- Art.11 – Liquidazione
- Art.12 – Utilizzo del Fondo per l’innovazione
- Art.13 – Polizze Assicurative
- Art.14 – Disposizioni finali
- Art.15 – Applicazione
- Art. 16 – Norme transitorie

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento e principi generali**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").

L'art. 113 recita:

**Comma 1.** - *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

**Comma 2.** - *A valere sugli stanziamenti di cui al Comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

**Comma 3.** - *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al Comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al Comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

**Comma 4** - *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al Comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta*

*qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

**Comma 5** - *Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal Comma 2.*

2. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche, forniture e servizi all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione.

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art.31 comma 12 D.Lgs. 50/2016:

*“Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.*

*Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.”*

Infine l'art.102 comma 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede:

*“Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al Comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”*

3. Il presente Regolamento si applica alla programmazione ed esecuzione di lavori pubblici, acquisizione di forniture e servizi mediante appalto e mediante concessione, così come indicati dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività enunciate al successivo art.6.

## **Art. 2** **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - A) “PROGETTO”: il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico. Per le forniture e servizi si intende per “progetto” tutta la fase di studio propedeutica all'affidamento e necessaria per la predisposizione del bando di gara nonché la verifica della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio.

- B) “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (d’ora in poi, per brevità, denominato RUP) di cui al D.Lgs.50/2016, il titolare della Posizione Organizzativa (d’ora in poi, per brevità, denominato PO) o il funzionario dallo stesso nominato, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge.
- C) “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all’art.9, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) “COLLAUDATORE.”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all’art.102 D.Lgs.50/2016.
- F) “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono i ruoli di RUP, progettista, collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato al successivo art.4.
- G) “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs.50/2016, in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità, partenariato pubblico/privato, ecc.).
- H) “FONDO”: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
- I) “FONDO PER FUNZIONI TECNICHE” (d’ora in poi, per brevità, denominato FFT): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

### **Art. 3**

#### **Costituzione e gestione del Fondo**

1. Il Fondo di cui all’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, è costituito da una somma pari al 1,60% (80% del 2%) dell’importo a base d’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi o delle forniture, per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; il restante 20% (del 2%) è disciplinato dal successivo Art. 7.

In ogni singolo quadro economico, approvato, con il progetto o Capitolato Tecnico di lavori, forniture e servizi, dall’Amministrazione Comunale, è inserito un importo pari alla percentuale dell’importo dei lavori, forniture e servizi posti a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza, esclusa IVA), determinata dalla sommatoria dei pesi attribuiti (Peso A+ Peso B) di cui all’art. 9, anche se l’affidamento avviene tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

Tutti i contratti per forniture e servizi stipulati aderendo a Convenzioni CONSIP o altra centrale di committenza (vedi ad es.: SCR) sono esclusi dal presente regolamento, ad eccezione di quelli che prevedono una particolare complessità, attestata dal RUP, nella fase precedente o successiva alla stipula del contratto.

2. L’ammontare del FFT non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora, in sede di aggiudicazione, si verificano dei ribassi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del presente Regolamento, relativamente ai contratti stipulati tramite Centrali di Committenza.

3. Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma 1) lett. k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004 e verrà determinato sulla base delle previsioni comunicate dalle PO coerentemente con i documenti di programmazione approvati (bilancio, DUP, programma OO.PP. e programma beni/servizi).
4. Ogni RUP deve comunicare, in sede di annuale programmazione del bilancio di previsione l'importo presunto, come sopra determinato, da inserire nella previsione del fondo di cui al precedente comma.

#### **Art. 4** **Gruppo di Lavoro**

1. La PO competente può costituire un gruppo di lavoro formato da personale interno, anche appartenente ad altro settore comunale, al fine di procedere alle seguenti attività o funzioni:
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - responsabile unico del procedimento;
  - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
  - collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità;
  - collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Il gruppo è formato compatibilmente con i requisiti di seguito indicati:
  - limiti di professionalità derivanti dai titoli di studio posseduti da ciascun componente come definiti dalla normativa vigente;
  - grado di specializzazione e di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui il contratto si riferisce.
3. La consistenza numerica del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla tipologia del contratto ed alla sua entità economico-finanziaria. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dalla PO competente garantendo, ove possibile, una opportuna rotazione del personale. All'interno del Gruppo di Lavoro sono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi occorrenti.

#### **Art. 5** **Atto di incarico**

1. Nell'atto di incarico devono essere individuati:
  - a) la spesa che deve trovare la corretta allocazione nel bilancio di previsione della Stazione Appaltante e corrispondenza nei documenti di programmazione strategica;
  - b) l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando il profilo professionale e la categoria, le prestazioni da svolgere ed i termini entro i quali le stesse devono essere eseguite;
  - c) l'aliquota percentuale del FFT spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro;
  - d) l'elenco del personale con funzioni di supporto esterno al settore direttamente interessato, dando atto che la determinazione delle aliquote da applicare al personale esterno al settore sarà concordata tra le PO interessate.

2. L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione dalla PO competente sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto al successivo art. 10.
5. Del conferimento dell'incarico, formalizzato attraverso apposita determinazione, sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

## **Art. 6**

### **Calcolo del Fondo a consuntivo.**

1. Nei mesi di gennaio e luglio viene effettuata la ricognizioni delle somme derivanti dai contratti eseguiti e conclusi nel semestre precedente e, quindi, viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire.  
In fase di previsione del bilancio viene eseguita la ricognizione di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche al fine di determinare l'importo complessivo del Fondo da ripartire. Sono da intendersi escluse dalla ripartizione del Fondo le attività relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, in quanto non indicate al comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
2. Si intendono inoltre escluse dall'incentivo le attività di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non sono da intendersi manutenzione straordinaria tutti quegli interventi di lavori forniture e servizi che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite per cui i costi rientrano tra le quote capitalizzabili. A titolo esemplificativo, rientrano nella tipologia ammissibile all'incentivo, tutti gli interventi ricadenti al Titolo Secondo del Bilancio di competenza, finalizzati ad investimenti.
3. L'importo di ciascun contratto é determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi, IVA esclusa.
4. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici indipendentemente dall'importo; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 40.000 Euro e a condizione che comportino l'approvazione di un piano di intervento e/o studio di fattibilità e/o quadro economico <sup>(1)</sup>.
5. La liquidazione dell'incentivo (FFT 80%), autorizzata nei limiti del Fondo di cui al precedente Art. 3 e ripartita proporzionalmente sulla scorta di una consuntivazione finale annuale, è riferita all'esercizio finanziario e, quindi, al corrispondente Fondo, nel quale viene approvato il progetto esecutivo e/o relativo quadro economico di spesa.

*(1) A seguito di deliberazione n. 333 del 30.11.2016, la Corte dei Conti, Sezione Regionale della Lombardia, ha chiarito che la norma riconosce il compenso incentivante anche per gli appalti di forniture e servizi senza che sia necessaria la presenza di un appalto misto ossia di un appalto di un servizio o fornitura collegato a un lavoro pubblico.*

## **Art. 7**

### **Calcolo del Fondo per l'Innovazione**

1. Il 20% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
  - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetto di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 legge 196/1997;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

### **Art. 8**

#### **Fondo spettante alla Stazione Unica Appaltante (d'ora in poi, per brevità, denominata SUA)**

1. Ogni RUP degli Enti facenti parte della SUA che si avvale della stessa per l'espletamento delle procedure di gara relative a lavori/forniture/servizi deve prevedere nel quadro economico di spesa del progetto o dell'investimento o del servizio l'applicazione di una percentuale pari al 25% dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 o in misura inferiore stabilita dalla Convenzione SUA.
2. Il RUP di competenza deve dare comunicazione al Titolare della SUA Trecate dell'importo dell'incentivo come determinato dal precedente comma e spettante alla Commissione di gara in relazione ad ogni singolo contratto.  
Il Presidente della Commissione di gara provvederà, a conclusione della procedura, con proprio atto, al riparto dell'incentivo di cui al precedente comma da distribuire in ragione non inferiore al 45% al Presidente della Commissione o suo sostituto e la rimanente percentuale agli altri componenti la Commissione ed al Segretario Verbalizzante qualora sia nominato. L'incentivo di cui al presente articolo non può essere liquidato a componenti esterni alla SUA nominati dalle singole S.A. in quanto "l'esperto-componente esterno" viene già remunerato dalla Stazione Appaltante (ovvero dall'Ente facente parte della SUA) che lo ha incaricato.
3. I rimborsi provenienti dagli Enti facenti parte della SUA non sono computati nel Fondo di cui all'Art. 3, comma 3, del presente Regolamento.

### **Art. 9**

#### **Calcolo del FFT e ripartizione tra i singoli interventi**

1. L'80% del Fondo costituisce il **FFT** dell'anno di riferimento (approvazione progetto esecutivo e/o relativo quadro economico di spesa). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al Fondo è pari al 100% del FFT.
2. Il Fondo é ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente equazione:

$$\text{FONDO} = (\text{BASE D'ASTA}) \times (\text{Peso A} + \text{Peso B})$$

#### **TABELLA A - VALORE FINANZIARIO DEL CONTRATTO**

<b>IMPORTO POSTO A BASE DI GARA (IVA ESCLUSA)</b>	<b>PESO A [%]</b>
Fino a € 500.000	1,00



Da € 500.001 a € 1.000.000	0,95
Da € 1.000.001 a € 2.000.000	0,90
Da € 2.000.001 a € 5.000.000	0,85
Sopra € 5.000.000	0,80

**TABELLA B – COMPLESSITA' DEL CONTRATTO**

	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE</b>	<b>PESO B [%]</b>
A.	Affidamento Altamente Complesso	1,00
B.	Affidamento Complesso	0,95
C.	Affidamento Mediamente Complesso	0,90
D.	Affidamento Standard	0,80

Descrizione della complessità:

- A. Contratti su base europea, contratti su base nazionale caratterizzati da complessità operative, organizzative, legislative, contratti innovativi;
- B. Contratti su base nazionale o regionale;
- C. Contratti che prevedono studi – ricerche di mercato;
- D. Contratti che prevedono una difficoltà di affidamento ordinaria.

Il grado di complessità viene dichiarato dal RUP al momento della formazione del gruppo di lavoro e se ne dovrà tenere conto in fase di riparametrazione del Fondo.

Nel caso in cui ci si avvalga della SUA, come previsto dall'art. 8, comma 1, del presente Regolamento, l'equazione di cui sopra diventa:

$$\text{FONDO} = [(\text{BASE D'ASTA}) \times (\text{Peso A} + \text{Peso B})] \times 0,25^1$$

A semplificazione di quanto sopra detto, si riportano i seguenti esempi:

**Esempio 1 (senza intervento SUA)**

Importo posto a base di gara = Euro 520.000,00

Quindi Peso A = 0,95%

Peso B (dichiarato dal RUP) = "Affidamento Complesso" = 0,95%

Calcolo Fondo = Euro 520.000,00 x (0,95% + 0,95%)

Euro 520.000,00 x (1,90% ovvero 0,0190) = **Euro 9.880,00**

- Di cui 80% (FFT) = Euro 7.904,00

da ripartire ai sensi dell' art.10 del presente Regolamento

- Di cui 20% (Fondo per l'innovazione) = Euro 1.976,00

**Esempio 2 (con intervento SUA)**

Importo posto a base di gara = Euro 520.000,00

Quindi Peso A = 0,95%

Peso B (dichiarato dal RUP) = "Affidamento Complesso" = 0,95%

Calcolo Fondo = Euro 520.000,00 x (0,95%+0,95%)

Euro 520.000,00 x (1,90% ovvero 0,0190) = **Euro 9.880,00**

(Euro 9.880,00 x 25% ovvero 0,25<sup>1</sup>) = **Euro 2.470,00**

- Di cui 80% (FFT) = Euro 1.976,00 per Commissione di gara SUA di cui all'art.8, comma 2, del presente Regolamento

- Di cui 20% (Fondo per l'innovazione) = Euro 494,00  
a favore dell'Amministrazione del RUP proponente la gara

(Euro 9.880,00 – Euro 2.470,00) = **Euro 7.410,00**

- Di cui 80% (FFT) = Euro 5.928,00  
da ripartire ai sensi dell' art.10 del presente Regolamento a favore del RUP di riferimento
- Di cui 20% (Fondo per l'innovazione) = Euro 1.482,00  
a favore dell'Amministrazione del RUP proponente la gara

---

<sup>1</sup> Pari al 25% dell'incentivo come previsto dall'art. 8, comma 1, del presente Regolamento

## **Art. 10** **Ripartizione del Fondo del singolo intervento tra le varie attività**

1. La ripartizione del Fondo tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure:

<b>PER LAVORI</b>	<b>VALORE MASSIMO TEORICO % FINO A</b>
Verifica preventiva dei progetti di lavori/validazione	10%
Responsabilità del Procedimento – RUP	40%
Direzione dei lavori, contabilità	35%
Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	15%
Atti amministrativi e bandi di gara	25%

<b>PER FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>VALORE MASSIMO TEORICO % FINO A</b>
Direttore dell'esecuzione	20%
Direttore verifica conformità	15%
Responsabile di Procedimento - RUP	40%
Atti amministrativi e bandi di gara	30%
Vigilanza sul contratto	15%

2. La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.
3. Nel caso di gara deserta o di rinnovi di contratto (*vedasi D.Lgs. 50/2016: artt. 35, comma 4, e 106, commi 11 e 12*), verranno remunerate le funzioni e le altre attività effettivamente svolte nell'ambito dei singoli procedimenti.
4. Nel caso in cui una o più attività non vengano svolte, la percentuale corrispondente sarà pari a 0 (zero). In ogni caso la somma delle percentuali individuate non può superare il 100%, dovendosi invece attestare a valori inferiori al 100%.
5. La ripartizione del Fondo è operata dalla PO competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte e del rispetto dei tempi previsti nell'atto di incarico.
6. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi sulla base delle attività effettivamente espletate e verificate dal RUP.

## **Art.11** **Liquidazione**

1. La liquidazione del Fondo determinato dall'art.10 potrà avvenire dopo la conclusione dell'accordo per la determinazione del fondo annuale di produttività con le OOSS e RSU e verrà erogata in unica soluzione dalla PO competente una volta concluso il relativo procedimento, previo accertamento delle attività svolte dai dipendenti interessati.  
Per forniture e servizi che si svolgono su più anni è consentita la liquidazione dell'incentivo frazionata per ogni anno di durata del contratto.  
Per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi di particolare complessità, avvenuti mediante adesione a Convenzione Consip o altra centrale di committenza (vedi ad es. SCR), per la determinazione dell'incentivo:
  - a) in fase di costituzione del Fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento, si applica la % indicata nel Q.E. approvato (determinata dalla sommatoria dei pesi attribuiti [Peso A+ Peso B] di cui all'art. 9) sull'importo presunto del CIG richiesto;
  - b) in fase di liquidazione dell'incentivo, si applica la medesima % di cui alla sopra citata lettera a) sull'effettivo importo liquidato al 31 dicembre di ogni anno.
2. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il Fondo viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art.106 D.Lgs.50/2016.
3. Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art.107 D.Lgs.50/2016, il Fondo viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.
4. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni in Convenzione; in caso di avveramento della condizione sopramenzionata la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo, a scorrimento.

## **Art. 12** **Utilizzo del Fondo per l'innovazione**

1. Il Fondo per l'innovazione pari al 20% del Fondo totale sarà ripartito secondo le destinazioni fissate dalla legge ed individuate dall'Amministrazione Comunale nel Documento Unico di Programmazione, previste all'art.7.

## **Art.13** **Polizze Assicurative**

1. L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti tecnici così come disposto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti tecnici, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle Amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento medesimo.

## **Art.14** **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.
2. Per tutti i contratti di Lavori Pubblici in essere ed avviati con la procedura di cui al D.Lgs.163/2016 si applica la ripartizione del Fondo incentivante sulla base del regolamento in vigore alla data del 18.04.2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 24.11.2015.

### **Art. 15**

#### **Applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, riconducibili all'elenco di cui all'Art. 10 e, quindi, comprendono anche le attività svolte nella fase precedente all'avvio delle procedure di selezione dell'aggiudicatario.
2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione di cui all'art. 13-bis della Legge 114/2014", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 24.11.2015.

### **Art. 16**

#### **Norme transitorie**

1. Accedono all'incentivo tutti i contratti di lavori, servizi e forniture per i quali è stato approvato un quadro economico di spesa comprensivo dell'importo dell'incentivo.
2. Nel caso di capienza insufficiente del Fondo (di cui all'Art.3, comma 3, del presente Regolamento), le quote degli incentivi, riferiti a ciascun contratto, saranno rideterminate e, quindi, remunerate agli aventi diritto, secondo una proporzione matematica.